

Repertorio n. 5549

Raccolta n. 2969

Costituzione di associazione REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno luglio duemiladiciannove

(31/7/2019)

a Roma, negli uffici di EBI.Pesca, in via Flavia 3. Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Sono personalmente comparsi:

- Luigi GIANNINI, nato a Bari il 2 ottobre 1953 e domiciliato per l'incarico presso la infradetta sede, il quale dichiara di intervenire quale presidente e, come tale rappresentante, dell'associazione non riconosciuta "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA" FEDERPESCA (aderente a CONFINDUSTRIA), con sede a Roma, via A. Gramsci 34 (c.f.
 80181790587);
- Silvano GIANGIACOMI, nato ad Ancona il 19 ottobre 1955 e domiciliato per l'incarico presso la infra detta sede, il quale dichiara di intervenire quale componente della segreteria nazionale e, come tale rappresentante, dell'associazione non riconosciuta "FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA" FAI (aderente alla CISL), con sede a Roma, via Tevere 20 (c.f. 97175750583), autorizzato con delibera della segreteria nazionale del 24/7/2019;
- Antonio Giovanni PUCILLO, nato ad Anzio (RM) il 24 giugno 1965 e domiciliato per l'incarico presso la infra detta sede, il quale dichiara di intervenire quale procuratore dell'associazione non riconosciuta "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA" FLAI (aderente alla CGIL), con sede a Roma, via Leopoldo Serra 31 (c.f. 97058230588), in virtù di procura rilasciata dal segretario generale Giovanni MININNI, nato a Napoli il 17 luglio 1965 e domiciliato per l'incarico presso la suddetta sede, ricevuta dal notaio G. Laurora di Roma il 30/7/2019 rep. 69403, che in originale si allega al presente atto distinta sotto la lettera "A";
- Enrica MAMMUCARI, nata a Roma il 6 luglio 1971 e domiciliata per l'incarico presso la infra detta sede, la quale dichiara di intervenire quale segretario generale e, come tale rappresentante, dell'associazione non riconosciuta "UNIONE I-TALIANA LAVORATORI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA" UILA PESCA (aderente alla UIL), con sede a Roma, via Savoia 80 (c.f. 97354580587), autorizzata con delibera della segretaria nazionale del 25/7/2019.

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

Costituzione

Le suddette associazioni comparenti - come sopra rappresentate - con il presente atto, costituiscono tra loro, ai sensi degli artt. 36 ss. codice civile e dell'art. 9 del d.lgs. 30/12/1992 n. 502, un'associazione, senza fini di lucro, deRegistrato a Roma 4 Data 01/08/2019 N. 26156 Esatti euro 245,00 nominata "FONDO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANI-TARIO NAZIONALE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NATANTI ESERCEN-TI LA PESCA MARITTIMA", in forma abbreviata "F.I.S. PESCA", con sede a Roma, via Flavia 3 (c.a.p. 00187).

Statuto

La durata, lo scopo, gli organi, la rappresentanza e tutte le altre norme relative al funzionamento dell'associazione sono determinate nell'allegato statuto che, composto di 17 articoli, si allega al presente atto distinto con la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Consiglio di amministrazione

In relazione al disposto dell'art. 9 dello statuto associativo, viene nominato un consiglio di amministrazione composto dai seguenti membri, per la durata di quattro anni, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica:

- 1) Luigi Giannini, nato a Bari il 02 ottobre 1953 (cod. fisc. GNNLGU53R02A662T), e ivi residente, piazza Giuseppe Garibaldi 37 (nominato da FEDERPESCA);
- 2) Vincenzo Staffilano, nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 12 gennaio 1948 (cod. fisc. STFVCN48A12F7640) e ivi residente, contrada Colle Imperatore 42 (nominato da FEDERPESCA);
- 3) Francesco PETTA, nato a Vallo della Lucania (SA) il 7 luglio 1984 e residente a Marina Palmense (FM), via dei Palmensi 22/A (c.f. PTTFNC84L07L628Y) (nominato da FEDERPESCA);
- 4) Enrica Mammucari, nata a Roma il 06 luglio 1971 (cod. fisc. MMMNRC71L46H501C), residente a Velletri (RM), colle Ottone Basso 136 (nominata da UILA PESCA);
- 5) Antonio Giovanni PUCILLO, nato ad Anzio (RM) il 24 giugno 1965 (cod. fisc. PCLNNG65H24A323I) e ivi residente, via Francesco Breschi 23 (nominato da FLAI);
- 6) Silvano GIANGIACOMI, nato ad Ancona il 19 ottobre 1955 (cod. fisc. GNGSVN55R19A2710), residente a Falconara Marittima (AN), via Piemonte 19/A (nominato da FAI).

Vengono nominati Luigi GIANNINI quale presidente e Silvano GIANGIACOMI quale vice presidente, del consiglio di amministrazione.

Assemblea

In relazione al disposto dell'art. 8 dello statuto associativo, viene nominata un'assemblea composta dai seguenti membri, per la durata di quattro anni, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica:

- 1) Francesca BIONDO, nata a Roma il 21 maggio 1989 e ivi residente, via Ardea 14 (c.f. BNDFNC89E61H501G) (nominata da FEDERPESCA);
- 2) Elio DALL'ACQUA, nato a Nichelino (TO) il 10 maggio 1960 e residente a Chioggia (VE), località Saloni 42 (c.f. DLLLEI60E10F889Z) (nominato da FEDERPESCA);
- 3) Antonio Veneziano, nato a Napoli l'11 marzo 1962 (cod.

fisc. VNZNTN62C11F839B), residente a Procida (NA), via Flavio Gioia 41 (nominato da FEDERPESCA);

- 4) Maria LAURENZA, nata a Minturno (LT) il 14 luglio 1979 (cod. fisc. LRNMRA79L54F224W), residente a Roma, via Asinari di San Marzano 43 (nominata da UILA PESCA);
- 5) Antonella DE MARCO, nata a Roma il 18 gennaio 1975 (cod. fisc. DMRNNL75A58H501I) e ivi residente, via Pescaglia 38 (nominata da FLAI);
- 6) Pierpaolo PIVA, nato a Padova il 5 novembre 1972 (cod. fisc. PVIPPL72S05G224I), residente a Chioggia (VE), viale Jonio 109 (nominato da FAI).

Collegio dei sindaci

In relazione al disposto dell'art. 11 dello statuto associativo, viene nominato un collegio dei sindaci composto dai seguenti membri, per la durata di quattro anni, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica:

- 1) Massimo BUZZAO, nato a Roma il 17 ottobre 1953 (cod. fisc. BZZMSM53R17H501Q), con studio a Roma, viale Carso 57 (nominato dalle organizzazioni sindacali);
- 2) Pantaleo SILVESTRI, nato a Molfetta (BA) il 20 gennaio 1948 (cod. fisc. SLVPTL48A20F284R) e ivi residente, via L. Azzarita 29 (nominato da FEDERPESCA);
- 3) Luca PROVARONI, nato a Rieti il 12 settembre 1973 (cod. fisc. PRVLCU73P12H282Q), con studio a Roma, via Pietro Fedele 60 (nominato dalle organizzazioni sindacali).

I nominati soggetti sono tutti iscritti nel registro dei revisori legali.

Viene nominato **Massimo BUZZAO** quale presidente del collegio dei sindaci.

Primo esercizio

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2019.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Del presente atto - scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in sei pagine di tre fogli - io notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trentasette.

Firmato: GIANNINI Luigi, GIANGIACOMI Silvano, MAMMUCARI Enrica, PUCILLO Antonio Giovanni, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

Copia in conformità dell'originale, munito delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 allegato B al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642.

Roma, 13 settembre 2019.

Avv. Raimondo Zagami Notaio

Repertorio n. 69403 **PROCURA SPECIALE** REPUBBLICA ITALIANA del mese di fuello L'anno duemiladiciannove, il giorno 2019) In Roma Via Leopoldo Serra, 31 Avanti a me dott. GIACOMO LAURORA, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, E' PRESENTE: Giovanni Mininni nato a Napoli il 17 luglio 1965 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della della "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA (F.L.A.I.)", con sede a Roma in Via Leopoldo Serra n. 31 cod. fiscale 97058230588, dunito dei uil parerente atto invirtudel Centretto bellethi Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conferisce procura speciale al sig. Pucillo Antonio Giovanni nato ad Anzio il 24 giugno 1965, componente la segreteria generale ad intervenire in nome e per conto della FLAI CGIL all'atto costitutivo del F.I.S. PESCA - FONDO DI ASSISTEN-ZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NATANTI E-SERCENTI LA PESCA MARITTIMA - che si terrà il giorno 31 luglio 2019, con i più ampi poteri per l'esatto adempimento del presente mandato, per procedere in nome, vece e conto della FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA (F.L.A.I.)" ed in concorso con gli altri partecipanti alla costituzione del sopra menzionato F.I.S. Pesca.

u. u di datto	
In particolare gli vengono conferiti i poteri di: intervenire nell'atto costitutivo di detto	14
Fondo e sottoscriverlo; definire le norme dello statuto; procedere alla nomina dei	
rappresentanti dei soci nell'assemblea; procedere alla nomina dei componenti del	
primo Consiglio di amministrazione; procedere alla nomina dei componenti il primo	
collegio sindacale ed alla nomina del Presidente dello stesso; esibire documenti,	
rendere dichiarazioni richieste all'uopo dalla legge, autorizzare tutte le formalità	
pubblicitarie presso i competenti uffici e fare, anche se qui non specificato, tutto	
quant'altro si renderà necessario e/o opportuno per l'espletamento del mandato	
conferito, nessuno escluso o eccettuato, senza che al medesimo possa mai oppor-	
si carenza e/o imprecisione di poteri .	
Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge e da esaurirsi in uni-	
co atto e contesto.	
Pertille:	1
Desse : la perce monitione, sottornitto enche delle FLAI	
Une partilly	
Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona fida	
ed a mano da me, su pagine di tu fogli i ne ho dato lettura al comparente	
ed a mano da me, su CMA Pagino di VIII.	

	che lo conferma e sottoscrive.	
	Colone Still	
	The state of the s	
		i,
	fuelly jume Horo	
) ·
	ARORU.	
ţ.		
		-
1		
(i ^a		·

STATUTO

"F.I.S. PESCA"

FONDO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 1 (Costituzione e Denominazione)

- 1.1. In attuazione dell'articolo 70 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito Ccnl) per i marittimi imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima è costituito il "FONDO DI ASSISTENZA INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NATANTI ESERCENTI LA PESCA MARITTIMA", in forma abbreviata "F.I.S. PESCA", in seguito chiamato anche "Fondo", tra l'Organizzazione nazionale dei datori di lavoro "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA" FEDERPESCA (aderente a CONFINDUSTRIA) e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori "FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA" FAI (aderente alla CISL), "FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGROINDUSTRIA" FLAI (aderente alla CGIL) e "UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA" UILA PESCA (aderente alla UIL).
- 1.2. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del decreto del ministero della salute 31/03/2008 e del decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27/10/2009.
- 1.3. Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non ha scopo di lucro.
- **1.4.** Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e sindacali firmatarie del Ccnl citato.

ARTICOLO 2 - (Sede)

Il Fondo ha sede a Roma

ARTICOLO 3 - (Durata)

Il Fondo ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - (Scopi e Finalità)

- **4.1.** Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori trattamenti di assistenza integrativa dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale in favore degli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- **4.2.** Per il raggiungimento dei propri scopi il Fondo potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.

ARTICOLO 5 - (Soci)

5.1. - Sono soci effettivi le Organizzazioni costitutive di cui all'art. 1 del presente statuto.

ARTICOLO 6 - (Aderenti e iscritti)

6.1.- Sono iscritti al Fondo i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, secondo le previsioni del Regolamento.

Sono aderenti al Fondo le imprese che applicano il Contratto collettivo nazionale per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima e che versano regolarmente la contribuzione dovuta.

- Il mancato pagamento dei contributi sospende l'iscrizione al
- 6.3. L'iscrizione al Fondo cessa a seguito di:
- a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del Fondo;
- b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
- c) esclusione, disposta in presenza di irregolarità contributive, secondo quanto previsto dal Regolamento.
- **6.4.** La modalità di iscrizione e ogni altro aspetto regolante l'iscrizione stessa è disciplinata dal Regolamento.
- **6.5.** Le imprese destinatarie del Ccnl di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo i lavoratori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ARTICOLO 7 - (Organi Statutari)

- 7.1. Sono organi del Fondo:
- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente, Vice Presidente;
- Collegio dei Sindaci.
- **7.2.** Tutte le cariche hanno la durata di quattro anni, i relativi membri permangono sino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio e sono rieleggibili.
- **7.3.** La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni.
- **7.4.** La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
- **7.5.** Nei predetti casi il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.
- **7.6.** I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.
- 7.7.- La decadenza da componente dell'Organo comporta altresì la decadenza dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

7.8.- Le cariche di Presidente e Vice Presidente possono essere esercitate per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 8 - (Assemblea)

- 8.1. L'Assemblea è composta da sei rappresentanti dei soci pariteticamente designati, per tre rappresentanti dell'Organizzazione datoriale e per un rappresentante da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, da conservare agli atti. Non è consentito dare più di due deleghe.
- 8.2.- Spetta all'Assemblea:
 - a) nominare, su designazione dei soci, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese;
 - b) deliberare la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, a seguito di comunicazione da parte delle organizzazioni interessate inviata al Fondo con lettera raccomandata e/o messaggio di posta elettronica certificata;
 - c) approvare il bilancio consuntivo e il budget economico previsionale predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) approvare il Regolamento e sue eventuali modifiche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e) deliberare le modifiche allo Statuto del Fondo;
 - f) deliberare, all'unanimità degli aventi diritto, l'eventuale scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.
- **8.3.** Le riunioni sono convocate dal Presidente del Fondo, il quale coordina i lavori dell'Assemblea. Ove il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, siano impediti, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.
- 8.4. L'Assemblea è convocata a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.
- 8.5.- L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del budget economico previsionale e del bilancio consuntivo e ogni qualvolta sia ritenuto necessario e opportuno dal Presidente o qualora lo richiedano almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Sindaci. L'Assemblea delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

- **8.6.** Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci.
- **8.7.** Le funzioni di segretario dell'Assemblea, ivi compresa la redazione dei verbali, verranno assunte dal Direttore, qualora nominato.
- 8.8. L'Assemblea è validamente costituita quando sono rappresentati tutti i soci e sono presenti i 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica. Le relative delibere sono valide, salvo i casi di unanimità indicati esplicitamente dallo statuto, quando le stesse sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia garantita la rappresentatività delle parti sociali.
- **8.9.** Le deliberazioni in merito alle modifiche dello Statuto e del Regolamento sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - (Consiglio di Amministrazione)

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da un totale di sei componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente, designati dall'Assemblea dei soci, di cui tre designati da Federpesca e tre designati dalle Organizzazioni sindacali "FAI-CISL", "FLAI-CGIL" e "UILA PESCA", in ragione di uno per ogni organizzazione sindacale.
- 9.2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente o da un Vice Presidente scelti alternativamente nell'ambito del Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti della parte datoriale e delle parti sindacali; esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o almeno tre dei suoi componenti.
- 9.3. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- **9.4.** Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di segretario.
- 9.5. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) predisporre il Regolamento del Fondo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) determinare l'ammontare della eventuale quota associativa;
 - c) nell'ipotesi di regime convenzionato di erogazione delle prestazioni, scegliere, con il voto favorevole dei 2/3(due terzi) dei componenti, i soggetti con cui stipulare le convenzioni per l'attuazione degli scopi statutari;
 - d) eseguire le delibere assembleari;
 - e) intraprendere tutte le iniziative necessarie per la promozione e il monitoraggio delle attività anche sul territorio nazionale;

- f) deliberare su l'eventuale esclusione degli Iscritti, come previsto dal Regolamento;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale e il budget previsionale;
- h) predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) stipulare accordi o convenzioni per la riscossione dei contributi;
- j) deliberare in materia di investimento delle disponibilità;
- k) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente;
- gestire il Fondo in conformità agli scopi sociali e alla legge, attenendosi alle disposizioni dello Statuto e osservando quanto previsto dal regolamento;
- m) nominare e/o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore.
- **9.6.** Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque con non meno di quattro voti favorevoli.
- **9.7.** Per le decisioni attinenti ai punti h) e j) del comma 9.5 è necessaria la presenza di tutti i componenti e del voto unanime.
- 9.8. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto presso la sede, a cura del Presidente assistito dal Direttore del Fondo qualora nominato.
- 9.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti parte dei propri poteri, compreso il potere di rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 9.10. E' consentito l'intervento alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10 - (Presidente e Vicepresidente)

- 10.1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, alternativamente su proposta dell'Organizzazione datoriale e delle Organizzazioni sindacali, per la durata di un quadriennio.
- 10.2. Il Presidente rappresenta il Fondo a ogni effetto di legge di fronte ai terzi e in giudizio e presiede il Consiglio di Amministrazione.
- 10.3. In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 - (Collegio dei Sindaci)

- 11.1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre componenti scelti tra i professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali, nominati come segue dall'Assemblea:
- n. 1 (uno) con funzioni di Presidente designato dai soci della parte che, nell'alternanza, non ricopra la carica di Presidente del Fondo;

- n. 1 (uno) designato dai membri rappresentanti le Organizzazioni sindacali;
- n. 1 (uno) designato dai membri rappresentanti l'Organizzazione datoriale.
- 11.2. Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
- 11.3. Al Collegio dei sindaci spetta il controllo contabile e dell'attività del Fondo per quanto attiene al rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento, con ogni potere di accertamento e ispezione. Al Collegio, inoltre, può essere attribuita, su delibera dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.
- 11.4. Il Collegio dei Sindaci riferisce sull'esito dell'attività condotta all'assemblea con cadenza annuale in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio. Nel caso vengano rilevate irregolarità, i componenti del Collegio ne informano il Consiglio di Amministrazione e, ove lo ritengano necessario, l'Assemblea.
- 11.5. Il Collegio dei Sindaci si riunirà ogni qualvolta sia convocato dal suo Presidente, o su richiesta di uno dei membri.
- 11.6. Le modalità di convocazione del Collegio sono le medesime di quelle previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - (Regolamento)

12.1. - Il funzionamento tecnico e amministrativo del Fondo, nonché gli altri profili del presente Statuto già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione.

ARTICOLO 13 - (Entrate)

- 13.1. In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:
- a) i contributi versati alla gestione a copertura dei trattamenti previsti dal Ccnl;
- b) i proventi straordinari di qualsiasi specie, nonché le liberalità versate da enti o singoli privati.
- 13.2. Dette entrate sono gestite secondo le modalità determinate in sede di budget previsionale.

ARTICOLO 14 - (Patrimonio Sociale)

- 14.1. Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, sia pervenuto nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 13.
- 14.2. Durante la vita del Fondo è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione sia stabilita per legge. Gli aderenti e gli iscritti non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo sia in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15 - (Esercizio Sociale)

- **15.1.** L'Esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 15.2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio, rappresentato dal conto economico previsionale, verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
- Il bilancio consuntivo è composto dal conto economico dell'esercizio, dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre e dalla Nota Integrativa e verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno.

ARTICOLO 16 - (Scioglimento - Cessazione)

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà l'Assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 662/1996 e successive modificazioni.

ARTICOLO 17 - (Rinvio alle Leggi - Controversie)

- 17.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.
- 17.2. Lo Statuto e il regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati e adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria integrativa.